

REGIONE SICILIANA



**ASSESSORATO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DELLE
AUTONOMIE LOCALI**

SERVIZIO ELETTORALE

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

PUBBLICAZIONE N. 4

**PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER
L' ELEZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE**

ISTRUZIONI

Edizione 2013

4 Aggiornata con la legge regionale 10 aprile 2013 n° 8

INDICE

CAPITOLO I

LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 1	Norme legislative	Pag. 6
§ 2	Elenco dei documenti necessari	“ 6
§ 3	Lista dei candidati	“ 7
§ 4	Dichiarazione di presentazione della lista	“ 8
§ 5	Termine per la presentazione delle liste dei candidati	“ 10
§ 6	Legittimazione alla presentazione della lista dei candidati Ufficio di ricezione	“ 10
§ 7	Esenzione dalla tassa di bollo	“ 10
§ 8	Autenticazione delle sottoscrizioni elettorali	“ 10
§ 9	Sanzioni penali	“ 11
§ 10	Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista	“ 11
§ 11	Dichiarazione di accettazione della candidatura	“ 11
§ 12	Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica	“ 13
§ 13	Certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali dei presentatori delle liste	“ 13
§ 14	Contrassegno di lista	“ 13
§ 15	Liste elettorali aggiunte, di cui al D.L.vo 12 aprile 1996 n. 197 (<i>Cittadinanza europea</i>)	“ 14
§ 16	Candidato a Presidente di circoscrizione	“ 14

CAPITOLO II

ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE E DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE IN MATERIA DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 17	Adempimenti del segretario comunale	Pag. 15
§ 18	Adempimenti della commissione elettorale circondariale	“ 15

CAPITOLO III

I RAPPRESENTANTI DI LISTA

§ 19	Carattere facoltativo della designazione	Pag. 21
§ 20	Modalità della designazione	“ 21
§ 21	Organo al quale vanno presentate le designazioni dei rappresentanti di lista	“ 22
§ 22	Requisiti dei rappresentanti di lista	“ 22

CAPITOLO IV

COMPITI DEL SINDACO E DELLA PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

§ 23 Adempimenti di competenza del sindaco	Pag. 23
§ 24 Vigilanza della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo	“ 23

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI AL PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI NELLA REGIONE SICILIANA

Decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3 (artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 63, 64, 65, 66, 70)	“ 24
Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del codice penale (artt. 416 bis e 416 ter) ...	“ 29
Legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84. Norme sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune attraverso i consigli circoscrizionali (arti. 5,6 e 7)	“ 30
Legge regionale 24 giugno 1986, n. 31. Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere (artt. da 9 a 14)	“ 32
Legge 19 marzo 1990, n. 55. Nuove disposizioni per la prevenzione della di tipo delinquenza mafioso e di altre gravi forme d manifestazione di pericolosità sociale (art. 15, comma 1)	“ 37
Legge 21 marzo 1990, n. 53. Misure urgenti atte a garantire efficienza al procedimento elettorale (art.14)	“ 39
Legge regionale 8 giugno 1990, n. 142. Ordinamento delle autonomie locali (art. 13)	“ 40
Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48. Provvedimenti in tema di autonomie locali (art. 1, lettera m, terza disposizione, come sostituita con l'art. 51 l.r. n. 26/1993)	“ 41
Legge regionale 26 agosto 1992, n. 7. Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica (art. 7, commi 8 e 9, come sostituito con l'art.1 l.r. n. 35/1997)	“ 42
Legge regionale 1 settembre 1993, n. 26. Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 (art. 49)	“ 43
Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197. Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni	

comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza	Pag. 44
Legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (artt. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 15 e 18)	“ 46
Legge regionale 14 maggio 2009 n. 6	“ 49
Legge regionale 05 aprile 2011 n. 6	“ 50
Legge regionale 10 aprile 2013 n. 8	“ 52
Notazioni	“ 53

ALLEGATI

- Allegato N. 1** Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di candidato alla carica di Presidente e di lista di candidati alla carica di consigliere circoscrizionale **Pag. 47**
- Allegato N. 2** Modello di dichiarazione di non candidatura presso altra circoscrizione alla carica di presidente “ **49**
- Allegato N. 3** Modello di dichiarazione di collegamento della lista dei candidati a consigliere circoscrizionale ed alla candidatura di Presidente **50**
- Allegato N. 4** Modello di adesione alla dichiarazione di presentazione di lista per elettore che non sappia o che non possa sottoscrivere “ **51**
- Allegato N. 5** Modello di dichiarazione di presentazione di lista di candidati senza obbligo di sottoscrizioni “ **52**
- Allegato N. 6** Modello di dichiarazione di accettazione di candidatura **54**
- Allegato N. 7** Modello di dichiarazione del candidato resa davanti a pubblico ufficiale. Art. 7, comma 8, della l.r. 7/92, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 35/97. “ **55**
- Allegato N. 8** Modello di certificato collettivo attestante la iscrizione dei candidati nelle liste elettorali “ **56**
- Allegato N. 9** Dichiarazione del candidato alla carica di consigliere circoscrizionale, resa davanti a pubblico ufficiale. Art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92, come sostituito dall'art. 1 della l.r. n. 35/97 e art. 9, comma 3, della l.r. 6/11 “....**57**
- Allegato N. 10** Modello di certificato collettivo attestante la iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali “ **58**
- Allegato N. 11** Modello. n. 9 Q Ricevuta di presentazione di lista di candidati da rilasciarsi da parte del Segretario Comunale o da chi lo sostituisce legalmente “ **59**
- Allegato N. 12** Modello n. 9 Q bis Ricevuta di presentazione di lista di candidatura senza obbligo di sottoscrizioni “ **60**
- Allegato N. 13** Modello. n. 11 Q Comunicazione al Sindaco delle candidature ammesse. “ **61**
- Allegato N. 14** Modello.n.12 Q Ricevuta di designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di lista presso la sezione o presso l'Ufficio centrale della circoscrizione . “ **63**
- Allegato N. 15** Modello. n. 15 Q Manifesto delle liste dei candidati “ **64**

CAPITOLO I

LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 1. – Norme legislative.

Le norme che disciplinano la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione dei consigli circoscrizionali sono contenute nell'art. 7 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, e, per effetto del rinvio dell'art. 5 della stessa legge, negli artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3; nell'art. 43 dell'Ordinamento regionale degli enti locali, approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall'art. 52 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26; nell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29; nell'art. 15 della legge 29 marzo 1990, n. 55; nell'art. 7, comma 8, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35; nell'art. 49 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26 e nell'art. 14 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35, dall'articolo 9 della l.r. 05 aprile 2011 n° 6, nonché dalla l.r. 10 aprile 2013 n. 8.

§ 2. – Elenco dei documenti necessari ⁽¹⁾.

In ogni circoscrizione, per la presentazione delle liste dei candidati, è necessaria la produzione dei seguenti documenti, che sono illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- 1) dichiarazione di presentazione della lista;
- 2) certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori della lista nelle liste elettorali di una sezione della circoscrizione;
- 3) dichiarazione di accettazione della candidatura e dichiarazione aggiuntiva redatta ai sensi dell' art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92, come sostituito dall'art. 1 della l.r. n. 35/97 sia per i candidati al consiglio di circoscrizione, sia per il candidato a presidente;
- 4) indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista;
- 5) certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- 6) modello di contrassegno di lista;
- 7) per i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea: certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune, o, in mancanza, attestato del comune della avvenuta richiesta di iscrizione in tali liste (D.L.vo 12 aprile 1996, n. 197).

(1) L'art. 2, commi 3 e 4, e l'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente lo snellimento dell'attività amministrativa, non sono applicabili nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed, in particolare, nella fase della presentazione delle liste e delle candidature. La materia elettorale, infatti, si caratterizza per la specialità e specificità delle norme che sono "poste a garanzia dell'interesse pubblico ed a tutela degli interessi e dei diritti per i quali è giustamente voluto un maggior rigore" (C.d.S., Sez. V. n. 522 del 22/5/1993 e C.d.S. n.1232 del 13/12/2000).

§ 3. – Lista dei candidati.

Si premette che il consiglio circoscrizionale è eletto secondo quanto disposto dall'articolo 9 della l.r. 05 aprile 2011 n° 6 che aggiunge alla l.r. 35/1997 gli articoli 4 bis e 4 ter nonché secondo il disposto dell'articolo 1 bis della l.r. 35/97 come sostituito dall'articolo 1 lettera a) della l.r. 10 aprile 2013 n° 8, pubblicata nella G.U.R.S. n° 18 del 12 aprile 2013.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita. Nessuno può essere candidato in più di una lista nella stessa circoscrizione.

Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, né inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 (art. 4, comma 1, della l.r. 15 settembre 1997, n. 35).

Per la determinazione del numero dei consiglieri spettanti ai consigli circoscrizionali occorrerà fare riferimento alle disposizioni dello statuto o dell'apposito regolamento. Occorre, comunque, tenere presente che detto numero, per quanto disposto dall'art. 52, comma 3, della l.r. 1.9.1993, n. 26, che ha riformulato, sostituendolo, il contenuto dell'art. 43 dell'ordinamento regionale enti locali, non potrà essere superiore ai due quinti dei consiglieri assegnati al comune.

Si riporta di seguito il numero minimo di candidati in relazione alla composizione del consiglio circoscrizionale:

- n. 13 se il consiglio circoscrizionale è composto da 20 membri;
- n. 12 se il consiglio circoscrizionale è composto da 18 membri;
- n. 11 se il consiglio circoscrizionale è composto da 16 membri;
- n. 10 se il consiglio circoscrizionale è composto da 15 membri;
- n. 8 se il consiglio circoscrizionale è composto da 12 membri;
- n. 5 se il consiglio circoscrizionale è composto da 8 membri;
- n. 4 se il consiglio circoscrizionale è composto da 6 membri;
- n. 3 se il consiglio circoscrizionale è composto da 5 membri.

E' opportuno evidenziare che l'articolo 1 bis della legge regionale 15 settembre 1997 n° 35, come introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 05 aprile 2011 n° 6, e per ultimo modificato dalla legge regionale 10 aprile 2013 n° 8 in seno alla lista dei candidati per l'elezione del consiglio circoscrizionale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti della stessa lista.

Un esame ulteriore da parte della Commissione elettorale, introdotto con legge regionale 10 aprile 2013 n° 8, consiste nel verificare la rappresentanza di genere. Infatti, con la sopra citata norma, è stata introdotta la lettera e bis) all'articolo 18 del testo unico

delle leggi per l'elezioni dei consigli comunali nella Regione siciliana approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n°3.

Detta norma prevede la verifica delle condizioni dettate dal comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 35/97 e cioè che nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei componenti della lista. Pertanto, la verifica verte sulla composizione di genere della lista stessa ed in caso di inosservanza verrà assegnato, ai presentatori della lista, un termine di ventiquattro ore per la regolarizzazione. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato ai presentatori delle liste la Commissione elettorale procederà, dal basso verso l'alto, alla riduzione dei componenti della lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato in modo da assicurare il rispetto della rappresentanza di genere dettato dal comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 35/97. Nel caso in cui in esito alla predetta cancellazione dei nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato la lista conterrà un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla normativa elettorale, la stessa lista sarà riacusata.

§ 4. – Dichiarazione di presentazione della lista.

Gli elettori che presentano la lista dei candidati devono sottoscrivere, con nome, cognome, luogo e data di nascita, una apposita dichiarazione che potrà essere compilata anche cumulativamente e risultare da un unico atto. Se compilata in fogli separati, per una elementare garanzia, in testa a ciascun foglio deve essere riportata l'indicazione della lista (contrassegno della lista nonché nome, cognome, luogo e data di nascita di tutti i candidati) cui la sottoscrizione si riferisce. La legge non richiede forme speciali e, pertanto, si deve ritenere valida la dichiarazione comunque redatta purché contenga i requisiti sostanziali.

Detti requisiti sono:

a) Numero dei presentatori

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio circoscrizionale e della collegata candidatura alla carica di presidente della circoscrizione deve essere sottoscritta da non meno di 350 e da non più di 700 elettori (comma 2 dell'art. 9 della l.r. 6/2011):

La popolazione della circoscrizione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento della popolazione.

I presentatori della lista dei candidati devono essere elettori nella circoscrizione.

Sembra logicamente inammissibile, e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di presentazione della lista, che i candidati figurino tra i presentatori delle liste; pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Si allega a titolo esemplificativo uno schema di dichiarazione di presentazione di lista (allegato n. 1).

b) Sottoscrizione ed autenticazione della firma dei presentatori

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere firmata dagli elettori presentatori. La loro firma è apposta su un modulo recante il contrassegno della lista nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei sottoscrittori medesimi.

Tutte le firme, anche se apposte in fogli separati, saranno completate con le indicazioni del luogo e della data di nascita dei sottoscrittori.

Le firme degli elettori che sottoscrivono la presentazione della lista dei candidati devono essere autenticate. Per l'autenticazione delle firme si veda il § 8.

Tale autenticazione può risultare da un unico atto.

I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedito possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal Sindaco (vedi allegato n. 2).

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista sotto pena di gravi sanzioni (ammenda da 200 a 1.000 euro; art. 70, T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 che riproduce l'art. 93 T.U. 16 maggio 1960, n. 570).

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53). Si tenga presente che la sottoscrizione da parte di un determinato numero di elettori non è necessaria quando la lista stessa viene presentata insieme con quella per l'elezione del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno (art. 7, secondo comma, legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84), (vedi allegato n. 3). Per effetto dell'art. 14 della l.r. 35/97, nella presentazione delle liste dei consigli circoscrizionali nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi costituiti presso l'Assemblea regionale Siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati sono sotto-scritte e presentate dal rappresentante regionale del partito e del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con la firma autenticata (vedi allegato n. 3).

§ 5. – Termine per la presentazione delle liste dei candidati.

Le liste dei candidati, con i relativi allegati, vanno presentate alla segreteria del comune dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente quello di votazione; la presentazione può avvenire solamente durante il normale orario d'ufficio e nell'ultimo giorno, anche se festivo, fino alle ore dodici (art. 17, comma 10, del T.U. D.P.Reg. n. 3/1960 e art. 1, lettera a), della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29).

§ 6. - Legittimazione alla presentazione della lista dei candidati Ufficio di ricezione.

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale della lista dei candidati alla segreteria del comune possa essere effettuata senza alcuna formalità (Cfr. Cons. Stato Sez. V - dec. n. 610/1994) dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista o dei delegati di lista.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è tenuto a rilasciare ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione. Egli deve rimettere gli atti in parola alla commissione elettorale circondariale entro lo stesso giorno (art. 17, comma 11, del T.U. reg. n. 3/1960).

§ 7. – Esenzione dalla tassa di bollo.

Gli atti e documenti richiesti dalla legge a corredo della presentazione delle liste sono esenti da bollo.

§ 8. – Autenticazione delle sottoscrizioni elettorali.

L'art. 49 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ha disposto che per le autenticazioni delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modifiche.

Sono quindi competenti ad eseguire le autenticazioni in parola i seguenti pubblici ufficiali: notaio; giudice di pace; cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti di appello e dei tribunali; segretario delle procure della Repubblica; presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale; presidente del consiglio comunale; presidente del consiglio provinciale; presidente del consiglio circoscrizionale; vicepresidente del consiglio circoscrizionale; segretario comunale; segretario provinciale; funzionario incaricato dal sindaco; funzionario incaricato dal presidente della provincia; consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia; consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53).

§ 9. – Sanzioni penali.

La violazione di alcune prescrizioni, relative alla presentazione delle candidature, viene dalla legge configurata come illecito penale e punita con sanzioni particolarmente gravi.

Le relative disposizioni legislative sono riportate in appendice al Capo IX del T.U. reg. n. 3/60.

§ 10. – Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista.

Con la dichiarazione di presentazione di lista o anche con atto separato, i presentatori indicano due delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale ed a compiere gli altri atti previsti dalla legge.

Le designazioni dei rappresentanti di lista, fatte dai delegati, sono effettuate per iscritto e le firme sono autenticate, secondo le modalità prescritte per l'autentica delle firme dei sottoscrittori della lista.

In caso di contemporaneità di elezioni è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per tutte le elezioni che hanno luogo.

La legge, mentre specifica quali sono i compiti dei delegati, nulla prevede circa i requisiti dei delegati stessi.

Tenuto conto però della delicatezza delle funzioni loro affidate, si ritiene necessario che essi siano in possesso almeno della capacità elettorale attiva.

Tali delegati, per intuitive ragioni, vanno scelti tra persone che non siano candidati.

L'indicazione dei delegati, incaricati di designare i rappresentanti di lista, non è un elemento essenziale ai fini dell'ammissione della lista in quanto essa avviene nell'interesse della lista rappresentata.

Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati avrà come sola conseguenza l'impossibilità da parte dei presentatori della lista di nominare propri rappresentanti presso gli uffici di sezione e presso l'ufficio centrale di circoscrizione.

§ 11. – Dichiarazione di accettazione della candidatura.

Con la lista dei candidati deve essere presentata anche la dichiarazione di ogni candidatura, firmata dal candidato stesso e

autenticata. Per l'autentica delle firme si confronti il § 8.

Per i candidati che si trovino, eventualmente, all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. Per la compilazione della dichiarazione di accettazione della candidatura non è richiesta alcuna formalità speciale. Tale dichiarazione, pertanto, potrà essere redatta nei termini che ciascun candidato riterrà più opportuno.

Per quanto disposto dagli artt. 14 della l.r. 24 giugno 1986, n. 31, e 17 del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, è da tenere presente che:

nessuno può presentarsi come candidato in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgono nella stessa data;

chi è stato eletto in una circoscrizione non può presentarsi come candidato in altra circoscrizione;

nessuno può accettare la candidatura in più di una lista della stessa circoscrizione.

Appare evidente che la dichiarazione di accettazione della candidatura dovrà essere singola e non collettiva e non potrà contenere condizioni o riserve in contrasto con la legge o anche tali da rendere dubbia la volontà di accettare "sic et simpliciter" la candidatura.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 203/1975, ha evidenziato che il candidato è libero di accettare o non accettare la candidatura così come gli è stata proposta ed è libero di ritirarla in ogni momento. Detto principio è stato ribadito nel tempo dal Consiglio di Stato, il quale ha però precisato (Sez. V - dec. n. 1384/1998) che le rinunce intervenute oltre il termine fissato per la presentazione delle candidature, o con modalità diverse, non esplicano effetti sulla composizione della lista, ma soltanto sul diritto all'elezione del rinunciatario.

Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di accettazione (allegato n. 6).

Alla dichiarazione di accettazione della candidatura, inoltre, deve essere aggiunta l'apposita dichiarazione di cui all'art. 7, comma 8, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35 (allegato n. 7).

La firma del candidato deve essere autenticata. Per l'autentica delle firme si confronti il § 8.

La predetta dichiarazione, ove non resa, comporta l'esclusione del candidato.

Si ritiene, altresì, che il candidato alla carica di consigliere circoscrizionale debba produrre, acclusa alla dichiarazione di accettazione della propria candidatura ed alla prescritta documentazione, l'esplicita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1, dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche,

riportata nell'appendice legislativa ⁽²⁾.

Quanto sopra nella considerazione della vigenza della normativa in questione e della permanenza in capo alla Commissione elettorale circondariale (art. 18, comma 1, del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3) dei compiti di verifica circa la sussistenza nei candidati delle condizioni previste dalla citata disposizione legislativa; qualora sia accertata la sussistenza anche di una di tali condizioni, di cui alla predetta norma, ciò comporterà l'eliminazione della candidatura.

§ 12. – Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

Al fine di garantire per i candidati la presenza della condizione di elettore, alla lista dei candidati devono essere allegati i certificati attestanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica. Questi certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in un unico atto.

§ 13. – Certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali dei presentatori delle liste.

Per garantire l'esistenza delle condizioni di elettore della circoscrizione dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati e per rendere, allo stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tali condizioni, occorre che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti nei sottoscrittori il requisito di cui trattasi.

Tali certificati potranno essere anche collettivi (allegato n. 7) e dovranno essere rilasciati dai sindaci, nel termine di 24 ore dalla richiesta.

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci nel rilascio di tali certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti e, pertanto, ciò deve essere assolutamente impedito con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'autorità governativa. I prefetti dovranno, quindi, inviare, appena se ne manifesti la necessità, presso il comune inadempiente, un commissario, a spese dei responsabili, affinché i certificati possano essere immediatamente rilasciati.

§ 14. – Contrassegno della lista.

Infine, allegato alla lista dei candidati, dovrà presentarsi il modello a colori del contrassegno, in triplice esemplare, che servirà a distinguere la lista dalle altre e che sarà riprodotto, sempre a colori, sulla scheda di votazione.

È opportuno che il contrassegno di lista sia prodotto su carta lucida, ad eccezione di quella acetata e di pellicole trasparenti, e comunque su carta che ne consenta una perfetta riproduzione, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente

circoscritti l'uno in un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro in un cerchio del diametro di cm. 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione).

Tale contrassegno potrà essere figurato. Eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno essere comprese nel cerchio.

I presentatori, affinché la commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, dovranno evitare che sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altre liste già presentate in precedenza o con quello notoriamente usato da altri partiti o raggruppamenti politici, a meno che non siano forniti di un mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autenticata.

§ 15. – Liste elettorali aggiunte, di cui al D.L.vo 12 aprile 1996, n. 197 (Cittadinanza europea)

Il D.L.vo n. 197/96, nel recepire la direttiva comunitaria del 19 dicembre 1994, ha previsto l'elettorato attivo e passivo per il rinnovo degli organi comunali e circoscrizionali per i cittadini dell'Unione europea, residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

A tal fine è stata prevista l'iscrizione di tali soggetti nelle liste elettorali aggiunte presso il comune di residenza, secondo le modalità di cui al predetto D.L.vo n. 197/96.

Riguardo all'elettorato passivo, i cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere circoscrizionale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dalla normativa vigente:

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta pre-sentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, del D.L.vo n. 197/96 (non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali), della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

§ 16. Candidato a Presidente di circoscrizione.

L'articolo 9 della legge regionale 05 aprile 2011 n° 6 ha introdotto

l'articolo 4 bis alla legge regionale 15 settembre 1997 n° 35. Detto articolo dispone l'innovazione dell'elezione del Presidente della circoscrizione a suffragio universale e diretto in un unico turno contestualmente alla elezione del relativo consiglio.

CAPITOLO II

ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE E DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE IN MATERIA DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 16 – Adempimenti del segretario comunale.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando la circoscrizione per la quale la lista è presentata, il giorno e l'ora della presentazione (allegati nn. 8 e 9) e provvede a rimmetterli, entro lo stesso giorno alla commissione elettorale circondariale competente.

È opportuno precisare che il segretario comunale non può rifiutare di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati ed i contrassegni di lista.

Spetterà, poi, alla commissione elettorale circondariale controllare la regolarità delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti.

È, tuttavia, raccomandabile che il segretario comunale faccia rilevare eventuali irregolarità.

§ 17 – Adempimenti della commissione elettorale circondariale.

Le operazioni che la commissione elettorale circondariale (o le sottocommissioni elettorali circondariali, ove istituite ed appositamente delegate dal presidente della commissione) deve compiere in ordine all'esame delle liste dei candidati, devono essere effettuate entro il giorno successivo alla presentazione di ciascuna lista. Comunque tali operazioni devono essere ultimate improrogabilmente non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste. Per consentire l'esecuzione degli adempimenti della commissione e per assicurare ai delegati di lista la possibilità di prendere cognizione di quanto loro interessa, nei giorni di riunione per l'esame delle liste, è necessario che la sede della commissione rimanga aperta con un orario continuato almeno fino alle ore 19.00.

Gli adempimenti della commissione elettorale circondariale per la verifica delle liste sono:

A) Verifica del termine di presentazione e del numero dei sottoscrittori delle liste

L'adempimento consiste:

nel verificare che le liste siano state presentate nei termini

stabiliti dalla legge e cioè dal trentesimo al venticinquesimo giorno (ore 12,00) antecedente la data della votazione;

nel contare le firme dei presentatori delle liste contenute sia nella dichiarazione di presentazione, sia negli altri atti ad essa eventualmente allegati (numerando le eventuali dichiarazioni di analfabeti o fisicamente impediti);

nell'accertare la regolarità delle autenticazioni ed il possesso da parte dei sottoscrittori del requisito di elettore della circoscrizione, requisito che deve risultare dai certificati (anche collettivi) rilasciati dal sindaco.

Sulla problematica relativa alla riconsiliazione o meno di una lista, per effetto di mancata tempestiva produzione dei certificati elettorali dei sottoscrittori l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con decisione n. 23/99, si è così pronunciata:

"Poiché la Commissione (elettorale) può ammettere la lista alla competizione solo nel caso di positivo riscontro della qualità di elettore dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 32, terzo comma, è onere del presentatore della lista depositare i loro certificati elettorali. Gli articoli 32 e 33 del Testo Unico non hanno però disposto il dovere della Commissione di riconsiliare senz'altro la lista, qualora non siano stati presentati tali certificati elettorali (come ha osservato la decisione n. 1091 del 1994 della quinta sezione). La Commissione può valutare se i relativi riscontri, anche in considerazione della popolazione del comune, vadano svolti d'ufficio sulla base dell'esemplare delle liste elettorali depositate presso di essa e, se risulti necessario, può invitare il presentatore a depositare i certificati elettorali, in applicazione dell'art. 33, ultimo comma, per il quale la Commissione può "ammettere nuovi documenti" e deliberare, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione. Ciò comporta che:

(1) il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è tenuto ad acquisire i certificati elettorali dei sottoscrittori, rilasciandone dettagliata ricevuta, anche se essi gli siano consegnati dal presentatore oltre le ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, purché ciò avvenga fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla Commissione elettorale circondariale, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma del T.U. 570 del 1960;

(2) il presentatore della lista, qualora non sia stato in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al segretario comunale, può direttamente consegnarli alla Commissione elettorale circondariale, che non può riconsiliare la lista se, dalla documentazione trasmessa dal segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di "elettori iscritti nelle liste del comune";

(3) nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei

certificati da parte del presentatore della lista, la commissione elettorale deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perchè particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del comune), può disporre l'ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma (fissando un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli uffici perchè vi sia il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione);

(4) qualora il presentatore della lista neppure abbia tenuto conto della statuizione di integrazione della documentazione, la Commissione elettorale ricusa la lista, a causa del mancato riscontro di quanto prescritto dall'art. 32, terzo comma, del Testo Unico.

La decisione dell'Adunanza Plenaria fa riferimento agli artt. 32 e 33 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, relativo alle elezioni degli organi delle Amministrazioni comunali nel resto d'Italia. Pur tuttavia si ritiene applicabile anche in Sicilia, in considerazione del fatto che le corrispondenti norme del T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3 (artt. 17 e 18) riproducono quelle statali.

B) Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature e dei certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali.

L'operazione consiste nel verificare se, per ciascuno dei candidati iscritti nella lista, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata dall'interessato e debitamente autenticata. Per l'autenticazione delle firme si veda il § 8.

Se la lista non risulta presentata nel termine o se, effettuate le anzidette verifiche, il numero dei presentatori non raggiunga il numero minimo stabilito dalla legge, essa dovrà essere eliminata.

Con richiamo all'art. 18, comma 1, lett. b), come sostituito dall'art. 28 della l.r. n. 26/1993, non dovrà essere ammessa la candidatura ove manchi ovvero sia incompleta la dichiarazione di accettazione. Dovrà essere controllata, per ciascun candidato, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche.

Non dovrà pertanto essere ammessa la candidatura ove ricorra anche una delle condizioni previste nella citata normativa riportata nell'appendice legislativa.

La mancanza o la incompletezza della dichiarazione di accettazione della candidatura non comporta la eliminazione dell'intera lista, ma soltanto la cancellazione dalla lista medesima dei candidati che risultino in posizione irregolare (artt. 18, comma 1, lett. b), e 21, comma 1, del T.U. reg. n. 3/1960).

Dovrà essere accertato, inoltre, se per ciascun candidato sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

C) Controllo della presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 7, comma 8, l.r. n. 7/1992

La commissione verificherà, per ciascuna dichiarazione di accettazione della candidatura, se sia stata presentata la dichiarazione prescritta dall'art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/1992, come sostituito dall'art. 1, l.r. 15 settembre 1997, n. 35.

La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta l'esclusione del candidato.

La norma su citata, da osservare anche per la candidatura alla carica di consigliere circoscrizionale, prevede l'obbligo di aggiungere alla restante documentazione "apposita dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell'art. 369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se sono coniugati, ovvero conviventi con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, siano parenti di primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La mancata dichiarazione produce l'esclusione del candidato."

D) Cancellazione dei candidati compresi in altre liste

L'operazione consiste nel cancellare dalla lista i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza e che, ovviamente, siano state già ammesse e riconosciute regolari (artt. 18, lett. d), e 21, comma 1 del T.U. Reg. n. 3/1960).

E) Verifica del numero dei candidati compresi nella lista e della rappresentanza di genere.

L'operazione consiste nel verificare il numero dei candidati compresi nella lista.

La commissione dovrà ricusare quelle liste che contengano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto (artt. 18, comma 1 lett. e), e 21, comma 1, del T.U. reg. n. 3/1960).

Dovrà, inoltre, essere accertato che le generalità dei candidati contenute nelle dichiarazioni di accettazione della candidatura corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di lista, disponendo, in caso negativo, gli opportuni

accertamenti per evitare dubbi sulla identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti (Cons. Stato, Sez. V, dec. n. 581/1990).

Un esame ulteriore, introdotto con legge regionale 10 aprile 2013 n° 8 , consiste nel verificare la rappresentanza di genere. Infatti, con la sopra citata norma, è stata introdotta la lettera e bis) all'articolo 18 del testo unico delle leggi per l'elezioni dei consigli comunali nella Regione siciliana approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n°3.

Detta norma prevede la verifica delle condizioni dettate dal comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 35/97 e cioè che nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei componenti della lista. Pertanto, la verifica verte sulla composizione di genere della lista stessa ed in caso di inosservanza verrà assegnato, ai presentatori della lista, un termine di ventiquattro ore per la regolarizzazione. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato ai presentatori delle liste la Commissione elettorale procederà, dal basso verso l'alto, alla riduzione dei componenti della lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato in modo da assicurare il rispetto della rappresentanza di genere dettato dal comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 35/97. Nel caso in cui in esito alla predetta cancellazione dei nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato la lista conterrà un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla normativa elettorale, la stessa lista sarà riusata.

F) Esame del contrassegno di lista

L'operazione consiste nel controllo del contrassegno di lista. Esso dovrà essere riusato qualora risulti identico o facilmente confondibile con quelli di altre liste presentate in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici.

Vanno, inoltre, riusati i contrassegni di lista notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici che non siano presentati da persona munita di mandato da parte del rappresentante regionale del partito o gruppo politico stesso, mediante firma autenticata.

Verificandosi tale ipotesi, gli artt. 18, comma 1, lett. c) e 21, comma 1, del T.U. reg. n. 3/1960, non dispongono l'immediata eliminazione della lista, ma soltanto la riusazione del con-trassegno della lista presentata.

In conseguenza, la commissione assegna ai delegati della lista un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno o della autorizzazione di cui si è detto sopra; della riusazione deve essere dato immediato avviso (anche telegrafico, se occorre) ai delegati stessi. Se il nuovo contrassegno o l'autorizzazione non verranno presentati o se essi non soddisfino alle condizioni prescritte, la lista non sarà ammessa.

G) *Regolarizzazione di documentazione*

Qualora all'atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relative alla presentazione delle liste dovessero riscontrarsi vizi formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti, l'ufficio assegna ai presentatori un termine di 24 ore per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente tale termine la lista viene cancellata e quindi non ammessa alla competizione elettorale.

Tale possibilità aggiuntiva di regolarizzazione risulta disciplinata dall'art. 2 della l.r. 20 agosto 1994, n. 32, che ha aggiunto apposito comma all'art. 18 del T.U. reg. n. 3/1960. Si aggiunge che la regolarizzazione introdotta supplisce la carenza dei requisiti meramente formali, non di sostanza, degli atti presentati, nonché la mancata produzione tipologica dei documenti (mancanza di documenti o di dichiarazioni così come prescritti), non la mancanza della documentazione.

H) *Numerazione delle liste dei candidati*

Compiuti tutti gli accertamenti di cui sopra, la commissione provvederà ad assegnare a ciascuna lista ammessa il numero d'ordine definitivo, previo sorteggio.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione torna eventualmente a riunirsi tre giorni dopo per udire i delegati delle liste contestate o modificate che ne facciano istanza anche verbale e deliberare, seduta stante, sulle modificazioni eseguite (art. 18, penultimo comma, del T.U. reg. n. 3/1960).

Di tutte le operazioni eseguite e delle deliberazioni adottate dalla commissione viene redatto apposito verbale, che deve essere immediatamente depositato presso la segreteria del comune.

I) *Comunicazioni delle decisioni della commissione al sindaco ed al prefetto*

Le decisioni della commissione elettorale circondariale devono essere comunicate immediatamente al sindaco per la preparazione del manifesto recante le liste dei candidati, da affiggere all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno che precede le elezioni, e per l'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale (art. 4, legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130).

La comunicazione potrà essere fatta seguendo lo schema di cui all'allegato n.10.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto

per la stampa delle schede di votazione (artt. 19 e 22 del D.P.Reg. n. 3/1960).

L) Comunicazione al sindaco dell'elenco dei delegati

È da tenere presente, infine, che la commissione elettorale circondariale, entro il giovedì precedente le elezioni, dovrà comunicare al sindaco l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale, perchè il detto elenco venga trasmesso, unitamente al materiale occorrente per la votazione, al presidente di ogni sezione elettorale e al presidente dell'ufficio centrale.

Qualora qualche dichiarazione di presentazione di lista non contenga l'indicazione dei delegati, la commissione ne deve fare espressa menzione nella comunicazione di cui sopra.

CAPITOLO III

I RAPPRESENTANTI DI LISTA

§ 18 – Carattere facoltativo della designazione.

Si è già precisato che i delegati di lista designano i rappresentanti di lista per ogni sezione e per l'ufficio centrale della circoscrizione e che la firma dei delegati deve essere debitamente autenticata.

Le designazioni dei rappresentanti di lista non sono obbligatorie, in quanto esse avvengono nell'interesse della lista rappresentata. I rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante degli uffici elettorali anzidetti, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

§ 19 – Modalità per la designazione.

Le designazioni dei rappresentanti di lista vanno fatte con apposita dichiarazione scritta ed autenticata.

Le designazioni possono essere fatte in un unico atto per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità nell'esercizio della funzione demandata.

Poiché tali designazioni devono essere successivamente consegnate dal segretario ai presidenti delle sezioni, o al presidente dell'ufficio centrale, è chiaro che esse vanno redatte in tanti atti separati quanti sono gli uffici presso i quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.

Non è previsto il caso che i delegati non sappiano firmare: in tale eventualità si dovrà fare riferimento alla procedura di cui all'art. 17, quarto comma, del T.U. reg. n. 3/1960, così come sostituito dall'art. 27, comma 1, della l.r. 1 settembre 1993 n. 26 (dichiarazione in forma

verbale alla presenza di due testimoni, accertata da uno dei soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni all'autenticazione delle sottoscrizioni elettorali).

Il segretario rilascerà a colui che presenta l'atto di designazione una ricevuta attestante l'effettuata presentazione nei termini, che potrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato n. 11.

Attesa la contemporaneità di più elezioni, è consentito che le stesse persone siano designate quali rappresentanti della lista per tutte le elezioni che hanno luogo. In tal caso la designazione potrà essere fatta con un'unica dichiarazione redatta in tante copie quanti sono gli uffici competenti a riceverla.

§ 20 – Organo al quale vanno presentate le designazioni dei rappresentanti di lista.

Tali designazioni potranno essere comunicate, entro le ore 16,00 del sabato (1) precedente l'elezione, al segretario del comune, che ne curerà la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti, la stessa mattina del primo giorno di votazione, purché prima dell'inizio della votazione stessa (art. 23, comma secondo, del T.U. D.P.Reg. n. 3/1960).

Analogamente, le designazioni dei rappresentanti di lista presso l'ufficio centrale della circoscrizione potranno essere presentate al presidente prima dell'inizio delle operazioni di competenza dell'ufficio medesimo.

N.B. Ai sensi dell'art. 1 della l.r. 4 maggio 1979, n. 74. qualora nelle stesse giornate vengano indette consultazioni elettorali disciplinate da norme statali e da norme regionali, per tutte le procedure di natura analoga che siano diversamente disciplinate, si applicano quelle all'uopo stabilite dallo Stato. Ciò incide anche sul termine entro il quale effettuare le designazioni dei rappresentanti di lista. Di conseguenza è opportuno verificare, di volta in volta, le scadenze nel calendario delle operazioni elettorali predisposto dall'Assessorato.

§ 21 — Requisiti dei rappresentanti di lista.

La legge non contiene alcun cenno circa i requisiti dei rappresentanti di lista. Tuttavia si ritiene che essi debbano essere elettori e che non possano essere candidati.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante. Stante la contemporaneità di più elezioni è consentito che lo stesso elettore sia designato rappresentante di lista per tutte le elezioni. Pertanto, per evitare eccessivi affollamenti nei seggi, è opportuno che i delegati di lista prendano opportuni accordi per designare la stessa persona come rappresentante di lista per tutte le elezioni che si svolgono contemporaneamente.

CAPITOLO IV

COMPITI DEL SINDACO E DELLA PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

§ 22 – Adempimenti di competenza del sindaco.

A norma degli artt. 19 e 22 del T.U. reg. n. 3/1960, il sindaco deve provvedere, per ciascuna circoscrizione, alla preparazione del manifesto recante le liste di candidati, da affiggere, entro il 15° giorno precedente l'elezione, all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Le liste approvate dalla commissione elettorale devono essere riportate nel manifesto, corredate dal rispettivo contrassegno.

Il manifesto (allegato n. 12) dovrà essere stampato in numero di copie sufficiente per un'adeguata diffusione.

§ 23 – Vigilanza della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, vigilerà perché i comuni provvedano tempestivamente all'approntamento del manifesto per ciascuna circoscrizione.

Il prefetto, quando non abbia avuto dai sindaci formale assicurazione dell'avvenuta preparazione del manifesto, ovvero ciò nonostante abbia serio motivo di ritenere che il manifesto non sia stato pubblicato, dovrà inviare immediatamente appositi commissari nei comuni, per provvedere, d'ufficio, all'adempimento di che trattasi a spese degli inadempienti.

**DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE
DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER L' ELEZIONE DEI
CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI NELLA REGIONE SICILIANA**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
20 AGOSTO 1960, N. 3.**

Testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana.

(Omissis)
Art. 18

(L.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 22; d.l. 6 maggio 1948, n. 654)

La commissione elettorale *circondariale*, entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna lista e non oltre quello successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste:

a) verifica se esse siano state presentate in termine e risultino sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma I dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche, o per i quali [manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al nono comma dell'art. 17, o] manca la dichiarazione prevista dall'art. 7, comma 8, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, o manca il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali, o manca, per l'elezione alla carica di sindaco, il documento programmatico con le prescrizioni relative al contenuto ed al modello. Per i comuni di cui al successivo art. 20, elimina anche le coalizioni di lista per le quali non risultino presentate la dichiarazione di coalizione e la dichiarazione di accettazione di coalizione di cui all'art. 23 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7⁽¹⁾.

c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza o notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, nonché quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, che non siano depositati da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autenticata, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione del nuovo contrassegno o della detta autorizzazione;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza; ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

(1) Lettera così sostituita con l'art. 28 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26. La dichiarazione di cui all'art. 7, comma nono, l.r. n. 7/92 è ora prevista dall'art. 1, comma ottavo. l.r. n. 35/97. L'inciso "manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al nono comma dell'art. 17, o" appare superato in quanto si riferisce a nonna abrogata.

e bis) verifica il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 1 bis della legge regionale 15 settembre 1997 n. 35 e successive modifiche e integrazioni, e, in caso di inosservanza, assegna ai presentatori della lista un termine di ventiquattro ore per la regolarizzazione della stessa. Trascorso inutilmente tale termine, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 1 bis della legge regionale n. 35/1997. Qualora la lista, in esito alla cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista.⁽²⁾

Qualora all'atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relativi alla presentazione della lista dovessero riscontrarsi vizi formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti, la commissione elettorale circondariale assegna ai presentatori un termine di ventiquattro ore per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente tale termine, la lista risulta cancellata e non ammessa alla competizione elettorale⁽³⁾.

Della deliberazione della commissione viene redatto apposito verbale, che deve essere immediatamente depositato presso la segreteria del comune. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione torna a riunirsi tre giorni dopo per udire i delegati delle liste contestate o modificate, che ne facciano istanza anche verbale, e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite⁽⁴⁾.

Art. 19

(l.r. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 23)

Le decisioni di cui l'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 16, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente la elezione. Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede⁽⁵⁾.

Qualora la elezione non possa aver luogo per mancata presentazione di liste⁽⁵⁾ si provvede a norma dell'art. 56, secondo comma, ripetendo gli adempimenti prescritti dagli artt. 8 e seguenti.

(2) La lettera e bis) è stata aggiunta con l.r. 14 aprile 2013 n° 8.

(3) Comma aggiunto con l'art. 2 della l.r. 20 agosto 1994, n. 32.

(4) Non è riportato l'ultimo comma in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 154 del 5 - 8 maggio 1995. Trova applicazione l'art. 83/11 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, introdotto dall'art. 2 della riportata legge 23 dicembre 1966, n. 1147, cfr. decisione C.G.A. n. 16 del 14 dicembre 1993.

(5) Le parole "nelle quali i contrassegni saranno elencati secondo l'ordine di presentazione delle relative liste", già contenute nel comma, sono state soppresse con l'art. 15, primo comma, lett. e, l.r. 15 settembre 1997, n. 35

SEZIONE III - *La presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti* ⁽⁶⁾.

Art. 20

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 25 e 30; l.r. 9 marzo 1959, co. 3, art. 4; l.r. 25 luglio 1960, n. 28, art. 2)

(Omissis) ⁽⁷⁾

La popolazione del comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal pretore, o dal giudice conciliatore ⁽⁸⁾.

Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 17.

Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 ⁽⁹⁾.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, data e luogo di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Per quant'altro riguarda la presentazione delle candidature e delle liste, si applicano le disposizioni del precedente articolo 17 ⁽¹⁰⁾.

Art. 21

(L.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 27)

La commissione elettorale *circondariale*, entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna lista e non oltre quello successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, provvede agli adempimenti previsti dall'art. 18. Sono applicabili le disposizioni degli ultimi quattro commi dell'art. 18.

Art. 22

(L.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 28)

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al sindaco per la preparazione del manifesto, di cui all'art. 19, recante le liste dei candidati, per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente alle elezioni.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede ⁽¹¹⁾.

(6) In forza dell'art. 2, primo comma, l.r. 15 settembre 1997, n. 35, il sistema maggioritario prima previsto per i comuni con popolazioni sino a 15.000 abitanti è ora limitato ai comuni sino a 10.000 abitanti.

(7) I commi primo e secondo sono stati abrogati con l'art. 15, primo comma, lett. f, l.r. 15 settembre 1997, n. 35. Per le sottoscrizioni vedi art. 7, comma primo, l.r. n. 7/92, come sostituito dall'art. 1, l.r. 35/97.

(8) Per le autentiche, si confronti la disposizione generale dell'art. 49, l.r. 1 settembre 1993, n. 26.

(9) Comma da ritenersi così sostituito in forza dell'art. 4, comma primo, l.r. n. 35/97.

(10) Comma così sostituito con l'art. 29 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26.

(11) La frase "nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di presentazione", originariamente presente nel comma, è da ritenersi soppressa (cfr. precedente nota n. 5)

Art. 23

(Tu. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34; I.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

La commissione elettorale circondariale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 16, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro le ore 16 del sabato precedente la elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti la stessa mattina della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

Capo IX

Disposizioni penali ⁽¹²⁾

Art. 63

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77; I.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065⁽¹²⁾ anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

Art. 64

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 46; I.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.⁽¹²⁾

La pena è aumentata e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

(12) Gli artt. dal 63 al 79 riproducono gli artt. dall'86 al 102 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570. Si veda anche l'art. 95 del TU. 30 marzo 1957, n. 361, (le cui disposizioni sono state estese alle elezioni comunali e provinciali dall'art. 3 della legge 10 agosto 1964, n. 663), nonché gli artt. 32, 34 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e gli artt. 416 bis e 416 ter del codice penale, nel testo introdotto con gli artt. 11 bis e 11 ter della legge 7 agosto 1992, n. 356. Si fa presente, inoltre, che gli originari importi delle pene pecuniarie sono stati aumentati di duecento volte, giusta quanto disposto dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e convertiti in euro a norma dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a euro 5.164.⁽¹²⁾⁽¹³⁾

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 65

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli alla astensione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.⁽¹²⁾

Art. 66

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 73 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio incorrono nella multa da euro 206 a euro 516. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

Art. 70

(TU. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065.

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.⁽¹⁴⁾

(13) Con l'art. 2, comma 5, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, dopo l'art. 87 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, è stato inserito il seguente art. 87 bis: "Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

14) Articolo così modificato dalla legge 2 marzo 2004, n. 61, art. 1, comma 2.

Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
Approvazione del testo definitivo del codice penale.

(O m i s s i s)

Art. 416 bis ⁽¹⁾

Associazione di tipo mafioso

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.⁽²⁾

Art. 416 ter ⁽³⁾

Scambio elettorale politico-mafioso

1. La pena stabilita dal primo comma dell'art. 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

(1) introdotto con l'art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

(2) Così modificato con l'art. 11 bis della legge 7 agosto 1992, n. 356.

(3) Introdotto con l'art. 11 ter della legge 7 agosto 1992, n. 356.

Legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84.

Norme sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune attraverso i consigli circoscrizionali ⁽¹⁾.

Art. 5

Elezioni

Il consiglio circoscrizionale è eletto ogni volta che si rinnova, per qualsiasi causa, il consiglio comunale ⁽²⁾.

È eletto altresì nei casi previsti dai primi quattro commi del successivo art. 9 e alle condizioni fissate dal sesto comma dello stesso articolo. Si applicano, in quanto non contrastino con la presente legge le norme previste per le elezioni dei consigli comunali con popolazione superiore a 10.000 abitanti ⁽³⁾, ivi comprese quelle relative al regime delle spese. Il consiglio circoscrizionale esercita la sua attività e svolge la sua funzione fino all'insediamento del nuovo consiglio circoscrizionale, salve le previsioni di cui al successivo art. 9.

Art. 6

Elettorato

Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.

(Omissis) (4)

La carica di consigliere circoscrizionale è in ogni caso incompatibile con la carica di consigliere comunale.

Art. 7

Liste elettorali

Le liste dei candidati per l'elezione dei consigli di circoscrizione devono essere sottoscritte da elettori del quartiere che siano almeno:

- 10 per i consigli circoscrizionali con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- 20 per i consigli circoscrizionali con popolazione da 3.001 fino a 10.000 abitanti;
- 30 per i consigli circoscrizionali con popolazione oltre 10.000 abitanti. ^(4bis)

Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista quando la lista stessa viene presentata insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno. ⁽⁵⁾

(1) Con l'art. 51 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26, le parole "consiglio di quartiere" e "quartiere" contenute negli articoli della legge non abrogati sono sostituite con le parole "consiglio circoscrizionale" e "circoscrizione".

(2) Per mutato sistema elettorale, introdotto con la l.r. 15 settembre 1997, n. 35, la elezione del consiglio circoscrizionale è in ogni caso abbinata alla elezione di entrambi gli organi elettivi comunali (sindaco e consiglio).

(3) Così modificato con l'art. 51 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26 e con l.r. 15 settembre 1997, n. 35.(Omissis) (4)

(4) Le disposizioni contenute nel 2° e 3° comma, concernenti l'elettorato passivo, sono abrogate in quanto contrastano con il comma 1 dell'art. 14 della l.r. 24 giugno 1986, n. 31. Per le ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri circoscrizionali si richiamano gli artt. da 9 a 14 della l.r. 24 giugno 1986, n. 31, successivamente riportata.

(4 bis) Il numero delle sottoscrizioni occorrenti è stato modificato dal comma 2 dell'articolo 4 ter della l.r. 35/97 come modificato dalla l.r. 6/2011.

Quando la elezione del consiglio circoscrizionale non si svolga contemporaneamente alla elezione del consiglio comunale nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentati nel consiglio comunale in carica al momento della indizione delle elezioni e costituiti in gruppi consiliari o che abbiano presentato liste ed abbiano ottenuto almeno un seggio nella elezione per lo stesso consiglio. ⁽⁵⁾

Nel caso previsto dal precedente comma la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal rappresentante provinciale del partito o gruppo politico che tale risulti per attestazione del rappresentante nazionale o regionale ovvero da persona all'uopo incaricata con mandato con-ferito dallo stesso rappresentante provinciale autenticato da un notaio. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura.

(5) I commi secondo, terzo e quarto, che disciplinano le ipotesi di esenzione di sottoscrizione delle liste devono intendersi sostituiti con la disposizione di cui all'art. 14 l.r. n. 35/97, che di seguito si riporta. 'Nella presentazione delle liste dei consigli circoscrizionali nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nella ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati sono sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegato, con firma autenticata''.

Legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.

«Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere» (1).

Titolo II

Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità

Art. 9

Ineleggibilità (2)

Non sono eleggibili a consigliere provinciale, comunale e di quartiere:

1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori e i capi di gabinetto dei Ministri, i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a direttore o equiparata, i capi di gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) il Commissario dello Stato per la Regione siciliana e i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) i membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, i membri delle sezioni staccate della Corte dei Conti nella Regione siciliana; altresì, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle Corti di Appello, ai Tribunali, alle Preture, al Tribunale Amministrativo Regionale e alle sue sezioni staccate nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;

7) i dipendenti della provincia e del comune per i rispettivi consigli; (3)

8) i componenti dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale ed i coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono;

i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;

(1) Per effetto dell'art. 51, comma 2 della l.r. n. 26/1993 la parola "quartiere" contenuta nella denominazione e nell'articolo della legge si deve intendere sostituita con la parola "circostrizione"

(2) Vedasi anche comma 2, dell'art. 18, della l.r. 21/9/1990, n. 36 come sostituito con l'art. 2, comma 4, della l.r. 1/9/1993, n. 26. vedasi, altresì, l'art. 15 della legge 19/3/1990, n. 55, successivamente riportato.

(3) Ai soggetti avviati a lavori socialmente utili e similari non si applicano i casi di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla presente legge. Per essi permane, comunque, il dovere di astensione da ogni delibera che possa riguardare posizioni personali (Corte di Appello di Catania - 30 settembre 1998)

9) I legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della provincia o del comune;

10) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla provincia o dal comune;

11) i consiglieri provinciali, comunali o di quartiere in carica, rispettivamente, in altra provincia, comune o quartiere.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, [8, 9,] 10 e 11 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7 e 12 del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nel numero 9 del primo comma non si applicano ai titolari di farmacia che, ai sensi dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, richiedano la sostituzione, per la durata del mandato, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti, nella conduzione professionale ed economica della farmacia.

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169 e successive modifiche.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8 e 9 del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale⁽⁴⁾.

(4) Confronta anche art. 7, comma sesto, l.r. n. 7/1992 come modificato dall'art. 1 l.r. n. 35/97 ed art. 3, comma quinto l.r. n. 26/1993, i quali prescrivono il divieto per l'eletto in un comune di presentarsi come candidato in altri comuni ed il divieto per il candidato alla carica di presidente della provincia regionale di candidarsi in più province.

Art. 10

(come sostituito dall'art. 17 della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22)

Incompatibilità

Non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;

3) il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1 e 2 del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo della Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la provincia, il comune o il quartiere;

8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo.

L'ipotesi di cui al n. 2 del primo comma del presente articolo non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri

pubblici.

Le ipotesi di cui ai numeri 4 e 7 del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 11

Incompatibilità fra consigliere provinciale, comunale e di quartiere (5)

Le cariche di consigliere provinciale, comunale e di quartiere sono incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere di quartiere di altro quartiere.

La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di consigliere comunale.

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di un quartiere di un comune.

Art. 12

Deroghe

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della provincia, del comune o del quartiere in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

Art. 13

Ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute

La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza della carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza delle cariche di cui al comma precedente.

Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 9.

La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Art. 14

Termini e procedure

Nessuno può presentarsi come candidato in più di due province, o in più di due comuni, o in più di due quartieri, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di quartiere in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o di quartiere.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due quartieri, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o del quartiere in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

Quando successivamente all'elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 4 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

(5) Per effetto dell'art. 51, comma 2 della l.r. 26/1993 la parola "quartiere" contenuta nella denominazione e nell'articolo della legge si deve intendere sostituita con la parola circoscrizione.

Legge 19 marzo 1990, n. 55. ⁽¹⁾

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

(Omissis)

Art. 15 (2)

I - Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta, regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui l'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati dalle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui l'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso e il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermati in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per il delitto non colposo;

e) omissis - Disposizione dichiarata incostituzionale

(1) Il contenuto dell'art. 15 della presente legge è stato trasfuso negli artt. 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(2) Il primo comma dell'art. 15, già modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e, parzialmente dichiarato incostituzionale con sentenza n. 141/96, è stata da ultimo così modificato dall'art. I della legge 13 dicembre 1999, n. 475.

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui l'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituto dell'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

1 bis - Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

Legge 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire efficienza al procedimento elettorale.

(Omissis)

Art. 14 (1)

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico n. 361 del 1957, dal testo unico n. 570 del 1960, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni della legge 14 maggio 1976, n. 240, e della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello (2), dei tribunali e delle preture (3), i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali ed i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali ed i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente al presidente della provincia ed al sindaco (2).

2. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui al secondo e terzo comma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (4).

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per le presentazioni delle candidature.

(1) Introdotto nella legislazione elettorale della Regione, con valenza generale, dall'art. 49 della l.r. 1-9-1993, n. 26.

(2) Introdotto dall'art. 4 della l. 120/99.

(3) A seguito del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha soppresso le preture, leggasi "tribunali o sezioni staccate di tribunali".

(4) Legge abrogata. Per le modalità di autenticazione vedasi ora art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Legge 8 giugno 1990, n. 142

(Omissis)

Art 13

(come sostituito dall'art. 11, comma 1, della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22)

Circoscrizioni di decentramento comunale

1. I comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. La circoscrizione ha poteri in ordine a:

- a) servizi demografici;
- b) servizi sociali e di assistenza sociale;
- c) servizi scolastici ed educativi;
- d) attività e servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito circoscrizionale.

3. Nessuno dei comuni di cui al comma 1 può articolare le proprie circoscrizioni in numero superiore a dieci.

4. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali non può essere superiore ai due quinti di quello dei componenti del consiglio del comune di appartenenza.

5. Nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, il limite di spesa per la gestione dei consigli circoscrizionali è demandato alla giunta ed al consiglio comunale del comune medesimo, che stabiliscono altresì il numero dei consigli circoscrizionali, tenendo in particolare considerazione gli agglomerati extraurbani, già frazioni. I comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali senza oneri di spesa a carico dei propri bilanci. I comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali purché i relativi oneri siano contenuti, per ciascuno di essi, nei limiti dei tetti di spesa discendenti dall'applicazione dei principi fissati dalla normativa nazionale vigente in materia..

Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

Provvedimenti in tema di autonomie locali.

Art. 1

(omissis)

I consigli di quartiere, compatibili con il nuovo assetto del decentramento comunale dettato dall'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, sono prorogati sino alla prima elezione dei consigli circoscrizionali previsti dallo statuto del comune o, nell'ipotesi di non attuazione del decentramento, sino all'entrata in vigore dello statuto del comune.

L'elezione dei nuovi consigli circoscrizionali è effettuata in abbinamento a quella del consiglio comunale e, ove detto organo si debba rinnovare prima dell'entrata in vigore dello statuto, separatamente ed al primo turno elettorale amministrativo utile. La durata dei consigli circoscrizionali, in tale caso, è rapportata a quella residuale del consiglio comunale (1).

(omissis)

(1) Con l'art. 51 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26, la terza disposizione contenuta alla lettera m) dell'art. 11 dicembre 1991, n. 48, è stata così sostituita. Successivamente l'art. 8 l.r. 12 novembre 1996, n. 41, ha subordinato la prima elezione dei consigli circoscrizionali al rinnovo degli organi elettivi comunali (sindaco e consiglio).

Legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica.

Art. 7

(Omissis commi da 1 a 7)

8. I candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale devono aggiungere alla documentazione già prescritta apposita dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell'articolo 369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se sono coniugati, ovvero conviventi con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, siano parenti di primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La mancata dichiarazione produce l'esclusione del candidato.

9. La commissione elettorale circondariale, in sede di prima votazione ed, eventualmente, in sede di ballottaggio, assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

Legge regionale 1 settembre 1993, n. 26

Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Art. 49

Autenticazione delle sottoscrizioni elettorali

1. Per le autenticazioni delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche. Sono, inoltre, competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni il giudice di pace ed i segretari giudiziari (1).

(1) L'espressione "segretari giudiziari" va interpretata con riguardo all'incardinamento dei funzionari presso determinati uffici giudiziari, per cui deve ritenersi che il legislatore abbia inteso abilitare all'autenticazione i soli funzionari amministrativi addetti alle procure generali o alle procure della Repubblica (CS. sez. V. decisione n. 1061 del 29 settembre 1994).

Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

Art. 1

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea – di seguito indicati "cittadini dell'Unione" – che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.

2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

- a) la cittadinanza;
- b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;
- c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreché non siano già iscritti;
- d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

3. Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido, resa a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. Il personale diplomatico o consolare di uno stato membro dell'Unione, nonché il relativo personale dipendente, può chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro comune.

5. L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell'Unione l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilità a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.

6. Per i cittadini dell'Unione che chiedono l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, come sostituito dall'art. I del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 295.

Art. 2

1. La domanda di cui all'art. 1 è presentata all'ufficio co-munale competente che provvede all'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte con la prima revisione dinamica utile.

2. Ai fini di cui al comma 1, le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative, provvede a

- a) iscrivere i cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;
- b) comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica l'organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.

Art. 3

1. In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'art. 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il comune procede all'immediata iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione.

3. Ai fini dell'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2.

Art. 4

1. I cittadini dell'Unione, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedono di essere cancellati o fino a che siano cancellati d'ufficio.

2. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

Art. 5

1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81:

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

3. La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricasazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.

Art. 6

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

Art. 1 bis

Composizione delle liste per l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali.

1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti della stessa lista, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5 ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5.⁽¹⁾

(Omissis)

Art. 4

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dello articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

3. (omississ).

3 bis. (omississ)

4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1,2,3,4....., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio E' attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

(1) Articolo così modificato dalla l. r. 10 aprile 2013 n° 8.

5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno è divisa per 1, 2, 3, 4 sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

6. (omissis)

7. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 4 bis

Elezione del presidente del consiglio circoscrizionale

1. Il presidente del consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio universale e diretto in un unico turno contestualmente alla elezione del consiglio.

2. Al presidente del consiglio circoscrizionale si applicano le norme che disciplinano i requisiti per la candidatura, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste per il sindaco dei comuni in cui il consiglio comunale è eletto con l'applicazione del sistema proporzionale.

3. Ciascun candidato alla carica di presidente deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per la elezione del consiglio di circoscrizione. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. All'atto delle presentazione della lista o delle liste collegate, ciascun candidato alla carica di presidente deve altresì dichiarare di non avere accettato la candidatura alla stessa carica in altra circoscrizione.

4. La scheda per l'elezione del presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio di circoscrizione. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente, scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste alle quali il candidato è collegato. Ciascun elettore indica separatamente il proprio voto per il candidato presidente e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente collegato ed il voto espresso soltanto per il candidato presidente non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

5. E' proclamato eletto presidente il candidato che ottiene il maggiore numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 4 ter

Elezione del consiglio circoscrizionale.

1. Per l'elezione del consiglio circoscrizionale trovano applicazione i commi 1, 2, 4, 5, 7 dell'art. 4.

2. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio circoscrizionale e della collegata candidatura alla carica di presidente è sottoscritta da non meno di trecentocin-quanta e da non più di settecento elettori.

3. Non è necessaria la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista e della collegata candidatura alla carica di presidente quando la stessa viene

presentata insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.

4. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione della lista.

(Omissis)

Art. 14

Presentazione delle candidature a consigliere circoscrizionale

1. Nella presentazione delle liste dei consigli circoscrizionali nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati sono sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

Legge regionale 14 maggio 2009, n. 6

Art. 23

Norme sui consigli circoscrizionali

1. Sino alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica, le disposizioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, si applicano anche ai consiglieri circoscrizionali di comuni con popolazione non superiore a 100.000 abitanti, ove i consigli siano stati istituiti ai sensi della precedente normativa.

2. I comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti possono mantenere i consigli circoscrizionali, senza oneri di spesa a carico dei loro bilanci, ove gli stessi siano stati istituiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22.

Legge regionale 05 aprile 2011, n. 6.

Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali.

(Omissis)

Art. 9

Elezione del consiglio circoscrizionale e del suo presidente

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

a) «Art. 4-bis. - Elezione del presidente del consiglio circoscrizionale - 1. Il presidente del consiglio circoscrizionale e' eletto a suffragio universale e diretto in un unico turno contestualmente alla elezione del consiglio.

2. Al presidente del consiglio circoscrizionale si applicano le norme che disciplinano i requisiti per la candidatura, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste per il sindaco dei comuni in cui il consiglio comunale e' eletto con l'applicazione del sistema proporzionale.

3. Ciascun candidato alla carica di presidente deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per la elezione del consiglio di circoscrizione. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

All'atto della presentazione della lista o delle liste collegate, ciascun candidato alla carica di presidente deve altresì dichiarare di non avere accettato la candidatura alla stessa carica in altra circoscrizione.

4. La scheda per l'elezione del presidente e' quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio di circoscrizione. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente, scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste alle quali il candidato è collegato. Ciascun elettore indica separatamente il proprio voto per il candidato presidente e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

5. E' proclamato eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità e' proclamato eletto il più anziano di età.»;

b) «Art. 4 ter. - Elezione del consiglio circoscrizionale. - 1. Per l'elezione del consiglio circoscrizionale trovano applicazione i commi 1, 2, 4, 5 e 7 dell'art. 4.

2. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio circoscrizionale e della collegata candidatura alla carica di presidente e' sottoscritta da

non meno di trecentocinquanta e da non più di settecento elettori.

3. Non è necessaria la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista e della collegata candidatura alla carica di presidente quando la stessa viene presentata insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.

4. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione della lista.’.

2. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 7 novembre 1997, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, e' abrogato.

3. Al comma 7 dell'art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e sostituito dall' art. 11, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, sono soppresse le parole “d è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con sistema proporzionale”.

4. E' abrogato il comma 8 dell'art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22.

Legge Regionale 10 aprile 2013 n° 8

Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere.

Art. 1.

Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere

1. Alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 bis è sostituito dal seguente:

‘Art. 1 bis – Composizione delle liste per l’elezione dei consigli comunali e circoscrizionali . 1. Nelle liste di candidati per l’elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti della stessa lista, con arrotondamento all’unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5 ed all’unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5.’.

b) all’articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

‘3 bis. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest’ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.’;

c) il comma 2 dell’articolo 2 ter è sostituito dal seguente:

‘2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 bis, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome e il cognome o solo quest’ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.’;

d) il comma 2 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

‘2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest’ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.’.

2. Al comma 1 dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi per l’elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera e) è aggiunta la

seguinte:

‘e bis) verifica il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell’articolo 1 bis della legge regionale 15 settembre 1997 n. 35 e successive modifiche e integrazioni, e, in caso di inosservanza, assegna ai presentatori della lista un termine di ventiquattro ore per la regolarizzazione della stessa. Trascorso inutilmente tale termine, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell’articolo 1 bis della legge regionale n. 35/1997. Qualora la lista, in esito alla cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista.’.

3. All’articolo 38 del Testo unico delle leggi per l’elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

‘3. L’elettore può manifestare sino ad un massimo di due preferenze esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.’;

b) il comma 4 è soppresso;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

‘8. Qualora vengano espressi più di due voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.’.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

NOTAZIONI

▪ **al § 1:** il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ha introdotto, per le elezioni negli enti locali, il contenzioso endoprocedimentale finalizzato alla immediata impugnativa degli atti di esclusione da procedimento preparatorio;

▪ **al § 17 lettera I):** A seguito dell’entrata in vigore (16 settembre 2010) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, che approva il codice del processo amministrativo, il termine di cui agli artt. 19 e 22 del decreto presidenziale 20 agosto 1960, n. 3, (*entro il quindicesimo giorno che precede l’elezione*), per effetto di eventuali ricorsi endoprocedimentali, dovrà intendersi “entro l’ottavo giorno che precede l’elezione”.

ALLEGATI



ALLEGATO N. 1
Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di candidato alla carica di Presidente e di lista di candidati alla carica di consigliere circoscrizionale (1)

**DI UN DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE
E DI LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE**

ELENCO n..... dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno.....
..... per l'elezione del Presidente e del
consiglio circoscrizionale di del Comune di
di n..... candidati, che si svolgerà in data

La lista dei candidati di seguito riportata, dalla quale i sottoscrittori dichiarano di aver preso visione, è collegata alla candidatura alla carica di Presidente del Sig. nato a il

LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE
(l.r. n. 6 del 5 aprile 2011, art. 9, comma 3)

N.	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI

Delegano il Sig. nato a
il e domiciliato in ed il Sig.
nato a il e domiciliato in
i quali assistono, su convocazione della Commissione elettorale circoscrizionale,
alle operazioni di sorteggio ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso
l'Ufficio Centrale. I suindicati delegati rendono altresì, le dichiarazioni di cui all'art. 4 bis, comma 2 e 3, della legge regionale 15
settembre 1997, n. 35 come modificata dalla l.r. 6/2011.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura ed a corredo
della presente uniscono:

- a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti la
iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;
- b) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Presidente, firmata e autenticata;
- c) numero dichiarazioni di accettazioni di candidatura alla carica di consigliere circoscrizionale,
firmate ed autenticate;
- d) la dichiarazione del candidato alla carica di Presidente di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste
contraddistinte dai seguenti contrassegni:

.....
.....
.....
.....

(1) Il presente modello, composto da due facciate, dovrà essere riprodotto su un foglio unico in modalità fronte retro
(2) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.



- e) numero..... certificati attestanti che il candidato alla carica di Presidente ed i candidati alla carica di consigliere circoscrizionale sono elettori in un Comune della Repubblica;
- f) la dichiarazione dei delegati della presente lista di candidati di collegamento al candidato alla carica di Presidente;
- g) numero dichiarazioni dei candidati redatte ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l. r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35, firmate ed autenticate;
- h) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il Sig. dimorante in


Cognome	NOME	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome	NOME	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome	NOME	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome	NOME	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome	NOME	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome	NOME	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome	NOME	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome	NOME	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome	NOME	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno (indicare il numero in cifre ed in lettere)

....., addì



Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica

AVVERTENZA:

Per la presentazione delle liste è necessaria la presenza, nei fogli successivi al primo, del simbolo della lista.

Tuttavia si suggerisce che anche nei fogli successivi al primo sia presente oltre al simbolo della lista anche l'indicazione dei nomi dei candidati in modo che ogni sottoscrittore prenda conoscenza della lista dei candidati.

L'autenticazione delle firme deve avvenire in un unico contesto documentale, così come disciplinato dalle leggi in materia di formazione degli atti pubblici notarili, in particolare:

- il simbolo della lista deve preesistere sul foglio di raccolta delle firme rispetto al momento dell'apposizione delle sottoscrizioni dei presentatori;
- sui fogli sottoscritti dai presentatori è vietata l'apposizione del simbolo della lista mediante adesivo;
- i fogli di raccolta delle firme successivi al primo devono essere numerati progressivamente;
- l'appartenenza di un singolo modulo di raccolta di firme ad un più ampio e definito insieme destinato a costituire un unico documento deve essere reso evidente dall'esistenza di segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo quali, ad esempio, l'apposizione del timbro e della sigla del soggetto autenticatore in corrispondenza dei punti di congiunzione.

- (3) L'autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

ALLEGATO N. 2

DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a C.F.
nato a il
residente a in n.
nella qualità di candidato alla carica di Presidente della circoscrizione
..... del Comune di, consapevole che
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

- che la presente candidatura è collegata con le seguenti liste di candidati al consiglio
circoscrizionale recanti il contrassegno;

- 1).....
- 2).....
- 3).....

D I C H I A R A

- Di accettare le candidatura a presidente di circoscrizione della
circoscrizione.....del comune di
- ai sensi della legge regionale n. 6 del 5 aprile 2011, art. 9, comma 3, di non essere candidato, per
la stessa carica di Presidente, presso altra circoscrizione.
Dichiara inoltre,⁽¹⁾
..... addì

Firma del dichiarante

.....
(per esteso e leggibile)


(1) La dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, deve attestare se il candidato è stato raggiunto, ai sensi dell'art. 369 del c.p.p., da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se è stato proposto per una misura di prevenzione; se è stato oggetto di avviso orale ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 06 settembre 2011, n.° 159; se è coniugato o convivente con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato, per associazione per delinquere di stampo mafioso; se lo stesso, il coniuge o i conviventi sono parenti fino al primo grado, o legati da vincoli di affiliazione con soggetti condannati con sentenza, anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso., e di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 10 e 15 del D.Lgs. 31 12 2012 n° 235. Dette dichiarazioni, ove non rese, producono l'esclusione del candidato.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma, apposta in
mia presenza, da me identificato
....., addì

Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (2)



2) L'autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).


ALLEGATO N. 3

**Dichiarazione di collegamento della lista dei
candidati a consigliere circoscrizionale ed alla
candidatura di Presidente .**

(l.r. 6/11, art. 9, comma 3)

I sottoscritti
e
nella qualità di delegati della lista di candidati a consigliere circoscrizionale, recante il contrassegno:
.....
per la elezione del consiglio circoscrizionale di
indetta per il giorno , consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci,
dichiarano che la medesima lista di candidati è collegata alla candidatura a Presidente della circoscrizione
..... del Comune di
del Sig.
....., addì.....

.....
.....



.....

Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica

(1) Per le autenticazioni delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

ALLEGATO N. 4

Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di lista per elettore che non sappia o che non possa sottoscrivere

Comune di _____

L'anno....., addì..... del mese di innanzi a me nell'Ufficio Comunale di ed alla presenza dei Signori: è comparso il Sig. (1) il quale ha dichiarato di non sapere, ovvero non potere sottoscrivere e di aderire col presente atto, ai sensi del comma 4 dell'art. 17 del T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3 come sostituito dal comma 1 dell'art. 27 della l.r. n. 26/1993, alla dichiarazione di presentazione della lista di candidati, recante il contrassegno..... per la elezione del consiglio circoscrizionale di del comune di indetta per il

Egli, inoltre, dichiara di essere iscritto nella lista elettorale della sezione n. della circoscrizione didel Comune di.....

I testimoni anzidetti dichiarano, a loro volta, che il predetto è il Sig.


(nome, cognome, luogo e data di nascita)

In fede si rilascia il presente atto, che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni indicati, per essere allegato agli atti di presentazione della lista dei candidati.

(Firme dei testimoni)

1.

2.



.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica

(1) Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita sia della persona che è
2) L'autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

ALLEGATO N. 5

Modello di dichiarazione di presentazione di
lista di candidati senza obbligo di sottoscrizioni

Il sottoscritto (1)
nella qualità di (2) dichiara di presentare per la
elezione del consiglio circoscrizionale di del comune di
.....(.....) che avrà luogo in datauna lista, collegata alla candidatura
alla carica di presidente di circoscrizione del Sig.....e che detta lista ha
il seguente contrassegno



e composta da (3) candidati nelle persone e nell'ordine seguente:

1.(1)

2.

Nomina delegati il Sig.domiciliato in
Ed il Sig.domiciliato in

i quali assistono, su convocazione della CECI alle operazioni di sorteggio, hanno la facoltà di designare
i rappresentanti della lista presso ogni seggio e di compiere gli altri atti previsti dalla legge.

A corredo della presente si unisce:

- mandato a sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista rilasciato dal Presidente o
Segretario regionale del partito o del gruppo politico ed autenticato dal notaio (4);
- dichiarazione attestante che la presente lista viene presentata insieme a quella per l'elezione del
consiglio comunale e con identico contrassegno (5);
- numero dichiarazioni di accettazione di candidatura, firmate ed autenticate;
- numero dichiarazioni dei candidati redatte ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7,
come sostituito dall'art. 1 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35, firmate ed autenticate;
- numero certificati dei quali n. collettivi attestanti che i candidati sono
elettori in un Comune della Repubblica;
- numero esemplari del contrassegno di lista sopra riprodotto.


Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale il sottoscritto elegge
domicilio presso il Sig.domiciliato in

....., addì

Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma
apposta, in mia presenza, dal Sig. nato a
.....(.....), il
domiciliato
in..... della cui identità sono certo.
....., addì



(1) Indicare cognome, nome, luogo e la data di nascita.

(2) Indicare il titolo in base al quale la dichiarazione è sottoscritta.

(3) Il numero dei candidati non può essere superiore a quello dei consiglieri da eleggere né inferiore a 2/3.

(4) Il documento è da allegare solo se ricorre il caso.

(5) Cancellare se l'ipotesi non ricorre.

(6) L'art. 49 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ha disposto che per autenticazione delle sottoscrizioni riguardanti i
procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53
(nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica

ALLEGATO N. 6

Modello di dichiarazione di accettazione
di candidatura

Il sottoscritto (1).....

dichiara di accettare la candidatura nella lista avente il contrassegno
.....
per la elezione di n. consiglieri della circoscrizione di
del comune di indetta per il

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, altresì:

- di non avere accettato la candidatura per altre liste della circoscrizione;
- di essersi candidato anche nella circoscrizione didel comune di.....(2);
- di non essere consigliere di altra circoscrizione;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 143, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 10 e 15 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e successive modifiche ed integrazioni;

Unitamente alla presente, acclude l'apposita dichiarazione di cui all'art. 7, comma 8, l.r. 26 agosto 1992,n.7, come sostituito dall'art. 1, l.r. 15 settembre 1997, n. 35 (vedi all. n. 5).

....., addì


Firma del candidato

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO

A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta, in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura, dal Sig. nato a.....(.....), il.....e domiciliato in

nella qualità di della cui identità sono certo.

....., addì



Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione della firma del candidato
(3)

(1) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato; per le donne coniugate o vedove, può essere indicato anche il cognome del marito.

(2) Depennare se l'ipotesi non ricorra.

(3) L'autenticazione della firma del candidato deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

ALLEGATO N. 7

Modello di dichiarazione del candidato a presidente resa davanti a pubblico ufficiale. Art. 7, comma 8, della l.r. 7/92, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 35/97.

In data, davanti a me: (1)
è comparso il Sig

nato a, il e residente in

via, n. della cui identità personale sono certo per

Il predetto componente, in funzione della propria candidatura per l'elezione del presidente della circoscrizione di che avrà luogo in data, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, mi ha chiesto di ricevere la seguente dichiarazione ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia di elezioni amministrative: (2)
.....
.....

....., addì

(Firma del componente)

Come da richiesta del componente, ho redatto il presente atto che rilascio, secondo le vigenti disposizioni di legge, per uso candidatura alle elezioni amministrative.

....., addì

.....

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(1) Indicare nome, cognome e generalità del pubblico ufficiale.

(2) La dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, deve attestare se il candidato è stato raggiunto, ai sensi dell'art. 369 del c.p.p., da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se è stato pro-posto per una misura di prevenzione; se è stato oggetto di avviso orale ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 06 settembre 2011, n.° 159; se è coniugato o convivente con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato, per associazioni per delinquere di stampo mafioso; se lo stesso, il coniuge o i conviventi sono parenti fino al primo grado, o legati da vincoli di affiliazione con soggetti condannati con sentenza, anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Tale dichiarazione, ove non resa, produce l'esclusione del candidato.

ALLEGATO N. 8

Modello di certificato collettivo attestante

la iscrizione dei candidati nelle liste elettorali

COMUNE DI
ELEZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DI

Il sindaco, visto l'art. 17 del T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3, attesta che i signori:

1.(1).....

2.
.....

3.
.....


4.
.....

candidati della lista avente il contrassegno.....

sono iscritti nelle liste elettorali di questo Comune.

Si rilascia in carta libera per uso elettorale.

....., addì



IL SINDACO

.....

(1) Indicare per ciascun candidato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il numero di iscrizione nelle liste elettorali della sezione (M) o (F) del comune ricadente nella circoscrizione; per le donne coniugate o vedove può aggiungersi anche il cognome del marito.

ALLEGATO N. 10

Modello di certificato collettivo attestante la iscrizione
dei presentatori nelle liste elettorali

COMUNE DI

ELEZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DI


Il sindaco, visto l'art. 17 del T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3, attesta che i sotto specificati signori
presentatori della lista avente il contrassegno.....

- 1.(1)
- 2.
- 3.....

sono elettori della circoscrizione.

Si rilascia in carta libera per uso elettorale.

..... , addì



IL SINDACO

.....

(1) Indicare per ciascun candidato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il numero di iscrizione nelle liste elettorali della sezione (M) o (F) del comune ricadente nella circoscrizione; per le donne coniugate o vedove può aggiungersi anche il cognome del marito.

ALLEGATO N. 11
MOD. n. 9 Q

Ricevuta di presentazione di lista di candidati da
rilasciarsi da parte del Segretario Comunale o
da chi lo sostituisce legalmente

COMUNE DI
ELEZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DI
.....

Il sottoscritto, segretario comunale, dichiara di aver ricevuto, oggi, alle ore
dal Sig.

una lista di n.....candidati, recante il contrassegno

....., per l'elezione del consiglio della
circoscrizione didi questo comune, e che la stessa è collegata al candidato
presidente Sig.....L'elezione avrà luogo in data.....

La lista è presentata con apposita dichiarazione, sottoscritta da n. elettori in n.


atti autenticati da un notaio ovvero da (1)

Allegati alla lista sono stati presentati:

- numero.....dichiarazioni di accettazione di candidature, firmate e autenticate;
- numero..... dichiarazioni di candidati redatte ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/1992,
come sostituto dell'art. 1 l.r. n. 35/1997, firmate ed autenticate;
- numero certificati, dei quali numero collettivi, attestanti che i candidati sono
elettori di un comune della Repubblica;
- numero..... certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti la condizione di
elettori della circoscrizione dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista;-
- la dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che hanno facoltà di designare i rappresentanti
della lista presso ogni seggio (2) e di compiere gli altri atti previsti dalla legge;
- numero..... esemplari del contrassegno di lista (3) e relativa autorizzazione;

Alla lista è attribuito, provvisoriamente il n.

....., addì



IL SEGRETARIO COMUNALE

(1) Specificare l'autorità che ha effettuato l'autenticazione.

(2) Se presentata con atto separato.

(3) Depennare le parole successive nel caso in cui si tratti di contrassegno per il quale non è richiesta alcuna autorizzazione.

COMUNE DI

ELEZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DI

Il sottoscritto, segretario comunale, dichiara di aver ricevuto, oggi, alle ore
dal Sig.
la dichiarazione di presentazione di una lista di n.candidati per la elezione del consiglio
della circoscrizione didi questo comune recante il contrassegno
..... identico a quello presentato per la lista candidati
all'elezione del consiglio comunale (2) che si svolgerà compiutamente in data
.....La stessa lista è collegata al candidato presidente Sig.....

La lista è presentata con apposita dichiarazione, autenticata da un notaio ovvero da (1)

Allegati alla lista sono stati presentati:

- un mandato a sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista, rilasciato dal presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico ed autenticato da un notaio (2);
- numero dichiarazioni di accettazione di candidature, firmate e autenticate;
- numero dichiarazioni di candidati redatte ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/ 1992, come sostituito dell'art. 1 l.r. n. 35/1997, firmate ed autenticate;
- numero. certificati attestanti che i candidati sono elettori di un comune della Repubblica;
- numero. esemplari del contrassegno di lista;
- la dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che hanno facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio (3).

dichiarazione attestante che la presente lista viene presentata insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con identico contrassegno;

....., addì

Alla lista è attribuito, provvisoriamente il n.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(1) Specificare l'autorità che ha effettuato l'autenticazione.

(2) Qualora si verifichi l'ipotesi.

(3) Se presentata con atto separato.

ALLEGATO N. 13

MOD. n. 11 Q

Comunicazione al Sindaco delle
candidature ammesse.

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI

..... addì

AL SIG SINDACO DEL COMUNE

Di

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 22 del TU. reg. 20 agosto 1960, n. 3, si comunica che, per l'elezione del consiglio circoscrizionale di codesto comune, questa Commissione ha deciso di ammettere le sotto elencate liste, con il numero accanto indicato, delle quali vengono rimessi i contrassegni (cm. 10 di diametro):

Lista avente il contrassegno ed il n., collegata al candidato presidente Sig.....

Candidati:

1.

.....

2.

.....

3.

.....

Lista avente il contrassegno ed il n., collegata al candidato presidente Sig.....

Candidati:

1.

.....

2.

.....

3.

.....

Lista avente il contrassegno ed il n.,
collegata al candidato presidente Sig.....

Candidati:

1.

.....

2.

.....

3.

.....

Lista avente il contrassegno ed il n.,
collegata al candidato presidente Sig.....

Candidati:

1.

.....


2.

.....

3.

.....

La presente comunicazione viene data anche ai fini degli adempimenti di competenza della giunta municipale in ordine alla disciplina degli spazi per la propaganda elettorale, di cui all'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130.



IL PRESIDENTE

della Commissione elettorale circondariale

.....

**ALLEGATO N.14
MOD. n.12 Q**

Ricevuta di designazione dei rappresentanti
effettivi e supplenti di lista presso la sezione o
presso l'Ufficio centrale della circoscrizione

COMUNE DI

ELEZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DI

L'anno, il giorno del mese
di, alle ore, è stata presentata a questa segreteria
la dichiarazione scritta, debitamente autenticata a norma dell'art. 17 del T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3 a firma
dei sigg.
.....

quali delegati della lista dei candidati alle elezioni del consiglio della circoscrizione
di questo comune, contraddistinta con il n. e recante il contrassegno
con la quale si designano rispettivamente quali rappresentanti effettivo e supplente della predetta lista, presso
la sezione n. (oppure l'ufficio centrale della circoscrizione), i signori:

1.


nato a il

e domiciliato a in via n.

2.
.....

nato a il

e domiciliato a in via n.



IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

ALLEGATO N. 15

MOD. n. 15 Q

Manifesto delle liste dei candidati

COMUNE DI

ELEZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DI

Liste dei candidati per la elezione di n. consiglieri circoscrizionali che avrà luogo

Candidato a Presidente di Circoscrizione 1).....	Candidato a Presidente di Circoscrizione 2).....	Candidato a Presidente di Circoscrizione 3).....		
Lista Collegata	Liste Collegate		Liste Collegate	
Lista N. 1	Lista N. 2	Lista N. 3	Lista N. 4	Lista N.5
○ Contrassegno	○ Contrassegno	○ Contrassegno	○ Contrassegno	○ Contrassegno
(1)
.....
.....
.....
.....

..... addì ⁽²⁾

(1) Precisare il cognome, il nome e la data di nascita; per le donne coniugate o vedove può aggiungersi il cognome del marito.
 (2) l'affissione del manifesto deve effettuarsi entro il 15° giorno precedente l'elezione

IL SINDACO

ALLEGATO N. 16

MOD. n. 15 Q

dichiarazione attestante che la presente lista viene presentata insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con identico contrassegno;

Il sottoscritto, nato a il e domiciliato in nella qualità di delegato della lista di candidati al consiglio comunale del Comune di e avente il seguente contrassegno:

.....
.....
.....

e di delegato della lista di candidati alla carica di consigliere di circoscrizione per l'elezione del Consiglio Circoscrizionale e del Presidente della circoscrizione.....del comune di..... avente lo stesso contrassegno

DICHIARA

che la lista di candidati alla carica di consigliere di circoscrizione per l'elezione del Consiglio Circoscrizionale e del Presidente della circoscrizione che avrà luogo in data, viene presentata insieme alla lista per l'elezione alla carica di consigliere comunale del Consiglio Comunale di e con identico contrassegno e che pertanto, a norma del comma 3 dell'articolo 4 ter della l.r. 35/97, non è necessaria la sottoscrizione della dichiarazione della presentazione della lista e della collegata candidatura a presidente (raccolta firme).

Palermo , addì

.....

(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza dal Sig.....,nato a il, domiciliato in....., in qualità di della cui identità sono certo.

....., addì

.....
Firma e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

